



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI

per l'igiene industriale e per l'ambiente

ente no profit

### **STATUTO attuale**

Approvato in data 7 giugno 2018

#### *Sommario*

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA.....	2
Art. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'.....	2
Art. 3 - SOCI.....	3
Art. 4 - SOCI ORDINARI E SOCI ORDINARI JUNIOR.....	3
Art. 5 - SOCI AGGREGATI.....	3
Art. 6 – SOCI SOSTENITORI.....	3
Art. 7 - SOCI ONORARI E BENEMERITI.....	3
Art. 8 - DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.....	4
Art. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	4
Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI.....	4
Art. 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO.....	5
Art. 12 - SCIOGLIMENTO.....	5
Art. 13 - ORGANI SOCIALI.....	5
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	6
Art. 15 - PRESIDENTE.....	7
Art. 16 - PAST-PRESIDENT.....	7
Art. 17 - REVISORI DEI CONTI.....	7
Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	8
Art. 19 - COMITATO DELLE NOMINE.....	8
Art. 20 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI.....	8
Art. 21 - COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.....	8
Art. 22 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	9
Art: 23 - PATRIMONIO, FINANZE, RENDICONTO ANNUALE.....	9
Art. 24 - REGOLAMENTO.....	9

## ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI

per l'igiene industriale e per l'ambiente

**ENTE DEL TERZO SETTORE**

### **Proposta di nuovo**

### **STATUTO**

**Da approvare il 30 ottobre 2020**

#### *Sommario*

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA SEDE DURATA.....	2
Art. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'.....	2
Art. 3 - SOCI.....	3
Art. 4 - DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.....	4
Art. 5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	4
Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI.....	4
Art. 7 - MODIFICHE ALLO STATUTO.....	5
Art. 8 - SCIOGLIMENTO.....	5
Art. 9 - ORGANI SOCIALI.....	5
Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA DURATA COMPETENZE E FUNZIONAMENTO.....	6
Art. 11 - PRESIDENTE.....	7
Art. 12 - PAST-PRESIDENT.....	7
Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI.....	7
Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	8
Art. 15 - COMITATO DELLE NOMINE.....	8
Art. 16 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI.....	8
Art. 17 - COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.....	8
Art. 18 - REGOLAMENTO.....	9
Art. 19 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	9
Art: 20 - PATRIMONIO, FINANZE, MEZZI DI FUNZIONAMENTO RENDICONTO ANNUALE.....	9
Art. 21 - DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO.....	9
Art. 22 - DIPENDENTI.....	9
Art. 23 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.....	10
Art. 24 - ASSICURAZIONE.....	10
Art. 25 - NORMA DI RINVIO.....	10

## Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA

È costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile con sede in Milano l'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l'igiene industriale e per l'ambiente, (che abbrevia il suo nome nella sigla AIDII). Essa ha durata indeterminata; è apolitica; non persegue scopo di lucro.

## Art. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

L'AIDII è un'associazione scientifica ed ha per scopo di promuovere il progresso e la diffusione dell'igiene industriale, ovvero occupazionale, e la tutela dell'ambiente attraverso la formazione, la ricerca, la divulgazione scientifica e la promozione di misure normative, legislative e tecniche. L'igiene industriale è la disciplina che si occupa dell'individuazione, della valutazione, della verifica e del controllo dei fattori di rischio chimico, fisico, biologico ed ergonomico nonché fattori di rischio trasversali, presenti all'interno ed all'esterno degli ambienti di lavoro, che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e/o della popolazione generale, ai fini di una efficace prevenzione, protezione, promozione e tutela della salute umana. Parimenti, l'igiene ambientale è la disciplina che si occupa dell'individuazione, valutazione, verifica e controllo dei fattori di rischio negli ambienti di vita.

L'attività dell'Associazione consiste:

- nell'organizzazione e cura di congressi, riunioni, convegni, corsi, seminari, workshop e tavole rotonde, e, in generale, di eventi formativi e di aggiornamento;
- nel curare l'edizione di periodici, monografie, atti di convegni e quanto altro ritenuto utile per il progresso della disciplina e la divulgazione scientifica delle tematiche legate all'igiene industriale e ambientale;
- nel favorire e sviluppare rapporti culturali, scientifici ed operativi nel campo dell'igiene occupazionale e della tutela dell'ambiente con le autorità competenti e con le istituzioni ed enti superiori di formazione nazionale e internazionale;
- nel promuovere il processo di certificazione della figura professionale dell'Igienista Industriale.

L'AIDII può partecipare, tramite suoi rappresentanti, delegati dal Consiglio Direttivo, a eventi formativi, gruppi di lavoro, progetti e consorzi di ricerca e gruppi di studio sui temi dell'igiene industriale e ambientale.

Ai fini del conseguimento dello scopo associativo, l'AIDII favorisce l'intesa e la cooperazione con altre associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, inclusi gli enti normatori, che perseguono fini analoghi o complementari, nelle forme ritenute più opportune.

L'AIDII può altresì costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, fondazioni e associazioni, che svolgano attività diretta al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

## Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA SEDE DURATA

È costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile l'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali *Ente del terzo settore* per l'igiene industriale e per l'ambiente, che abbrevia il suo nome in *AIDII ETS*, sigla che sarà utilizzata nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa ha durata indeterminata; è apolitica; non persegue scopo di lucro.

*Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e della conseguente iscrizione in tal registro dell'associazione, verrà utilizzata la seguente denominazione "AIDII".*

*La sede è in Milano attualmente in via G.B. Morgagni, 32. La variazione di indirizzo, nel comune di Milano, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.117/2017 ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.*

*L'associazione potrà aprire ulteriori sedi operative sul territorio nazionale ove ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale.*

## Art. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

*L'AIDII ETS è un'associazione scientifica che non ha scopo di lucro ed ha **finalità** di promuovere il progresso e la diffusione dell'igiene industriale, ovvero occupazionale, e ambientale nonché la tutela dell'ambiente in senso lato attraverso la formazione, la ricerca, la divulgazione scientifica e la promozione di misure normative, legislative e tecniche. L'igiene industriale è la disciplina che si occupa dell'individuazione, della valutazione, della verifica e del controllo dei fattori di rischio chimico, fisico, biologico ed ergonomico nonché fattori di rischio trasversali, presenti all'interno ed all'esterno degli ambienti di lavoro, che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e/o della popolazione generale, ai fini di una efficace prevenzione, protezione, promozione e tutela della salute umana. Parimenti, l'igiene ambientale è la disciplina che si occupa dell'individuazione, valutazione, verifica e controllo dei fattori di rischio negli ambienti di vita e nell'ambiente in generale.*

*L'attività dell'Associazione consiste, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017:*

- *nella educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *in interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- *nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*

*Le attività connesse consistono:*

- nell'organizzazione e cura di congressi, riunioni, convegni, corsi, seminari, workshop e tavole rotonde, e, in generale, di eventi formativi e di aggiornamento;
- nel curare l'edizione di periodici, monografie, atti di convegni e quanto altro ritenuto utile per il progresso della disciplina e la divulgazione scientifica delle tematiche legate all'igiene industriale e ambientale;
- nel favorire e sviluppare rapporti culturali, scientifici ed operativi nel campo dell'igiene occupazionale e della tutela dell'ambiente con le autorità competenti e con le istituzioni ed enti superiori di formazione nazionale e internazionale;
- nel promuovere il processo di certificazione della figura professionale dell'Igienista Industriale.

L'AIDII ETS può partecipare, tramite suoi rappresentanti, delegati dal Consiglio Direttivo, a eventi formativi, gruppi di lavoro, progetti e

### **Art. 3 - SOCI**

L'iscrizione all'AIDII è aperta a chiunque sia interessato a perseguire e sostenere gli scopi statutari.

È costituita da: soci ordinari e soci ordinari junior, soci aggregati, soci sostenitori, soci onorari e benemeriti.

Le quote associative versate dai soci non sono trasferibili.

### **Art. 4 - SOCI ORDINARI E SOCI ORDINARI JUNIOR**

I soci ordinari e soci ordinari junior sono esclusivamente le persone fisiche.

I soci ordinari e i soci ordinari junior sono ammessi previa presentazione al Consiglio Direttivo dell'AIDII di una domanda scritta comprendente un'autocertificazione indicante i propri interessi nel campo dell'igiene industriale e della tutela dell'ambiente, con una breve descrizione dell'attività svolta.

Possono iscriversi all'Associazione in qualità di socio ordinario junior solamente, studenti, specializzandi, dottorandi e giovani igienisti di età inferiore a 32 anni.

La domanda sarà accettata con riserva di verifica da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio ordinario o socio ordinario junior si acquisisce con la presentazione della domanda e il versamento della quota associativa per l'anno solare in corso.

Negli anni seguenti la propria iscrizione, il socio ordinario e il socio ordinario junior sono tenuti alla corresponsione della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Eventuale disdetta della propria iscrizione all'associazione deve essere comunicata in forma scritta entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il rinnovo.

Il mancato pagamento della quota di iscrizione, comporta la sospensione dell'iscrizione dal 31 marzo al 30 giugno. Dopo questa data il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Tesoriere, e previa formale messa in mora dell'interessato a mezzo comunicazione scritta, dichiara la decadenza per morosità. Il socio decaduto per morosità non può essere accettato come nuovo socio ordinario nel biennio successivo.

### **Art. 5 - SOCI AGGREGATI**

Sono soci aggregati le persone giuridiche (imprese, enti, istituti). Per quanto concerne le modalità di prima iscrizione e rinnovo dell'adesione valgono le norme di cui all'articolo 4 stabilite per i soci ordinari. I soci aggregati possono partecipare alle Assemblee tramite un loro delegato. Per i soci aggregati il Consiglio Direttivo può proporre e approvare quote associative differenziate.

### **Art. 6 – SOCI SOSTENITORI**

Sono soci sostenitori le persone giuridiche e le persone fisiche che, condividendo l'obiettivo di promuovere il progresso e la diffusione dell'igiene industriale e la tutela dell'ambiente, sostengono l'Associazione con quote associative maggiorate. Il socio sostenitore presenta domanda di iscrizione, con descrizione dell'attività svolta e/o delle motivazioni, al Consiglio Direttivo per approvazione.

### **Art. 7 - SOCI ONORARI E BENEMERITI**

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico nel campo dell'igiene industriale e la tutela dell'ambiente.

I soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone fisiche o giuridiche che hanno dato un cospicuo contributo morale ed economico allo sviluppo dell'AIDII.

Ai Soci onorari e benemeriti non è fatto obbligo di pagamento della quota associativa. L'eleggibilità alla carica di Consigliere Nazionale o Territoriale è in ogni caso subordinata al pagamento della quota associativa, viceversa i soci onorari (persona fisica) possono essere candidati per le cariche di probiviri o revisori dei conti

e consorzi di ricerca e gruppi di studio sui temi dell'igiene industriale e ambientale.

Ai fini del conseguimento dello scopo associativo, l'AIDII ETS favorisce l'intesa e la cooperazione con altre associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, inclusi gli enti normatori, che perseguano fini analoghi o complementari, nelle forme ritenute più opportune.

L'AIDII ETS può altresì costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, fondazioni e associazioni, che svolgano attività diretta al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 3 - SOCI**

L'iscrizione all'AIDII ETS è aperta a chiunque sia interessato a perseguire e sostenere gli scopi statutari.

Le quote associative versate dai soci non sono trasferibili.

I soci sono ammessi previa presentazione al Consiglio Direttivo dell'AIDII ETS di una domanda scritta comprendente un'autocertificazione indicante i propri interessi nel campo dell'igiene industriale e della tutela dell'ambiente, con una breve descrizione dell'attività svolta.

La domanda sarà accettata con riserva di verifica da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si acquisisce con la presentazione della domanda e il versamento della quota associativa per l'anno solare in corso.

Negli anni seguenti la propria iscrizione, il socio è tenuto alla corresponsione della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Eventuale disdetta della propria iscrizione all'associazione deve essere comunicata in forma scritta entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il rinnovo.

Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta la sospensione dell'iscrizione dal 31 marzo al 30 giugno. Dopo questa data il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Tesoriere, e previa formale messa in mora dell'interessato a mezzo comunicazione scritta, dichiara la decadenza per morosità. Il socio decaduto per morosità non può essere accettato come nuovo socio *nell'anno* successivo.



## **Art. 8 - DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

La qualifica di socio si perde:

- per rinuncia, che deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno antecedente il rinnovo;
- per espulsione da parte del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei probiviri, così come precisato al successivo articolo 9;
- per decadimento, decretato dal Consiglio Direttivo, per morosità.

## **Art. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Consistono in: ammonizione, sospensione, espulsione.

I provvedimenti sono comminati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Avverso il provvedimento disciplinare il socio può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi al Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri curerà l'istruzione del ricorso per l'Assemblea; il Consiglio Direttivo è tenuto a inserire la discussione del ricorso nell'O.d.G. dell'Assemblea. La presentazione del ricorso non è sospensiva della sanzione. Il socio espulso non può essere riammesso salvo espressa deroga votata dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Ordinaria:**

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, in idonea sede sul territorio nazionale, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Sono compiti dell'assemblea generale ordinaria:

- approvare il rendiconto di esercizio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- approvare il rendiconto sull'attività svolta;
- approvare gli indirizzi programmatici di attività dell'Associazione;
- decidere in merito al ricorso dei soci espulsi;
- ratificare le delibere del Consiglio Direttivo relative all'istituzione o scioglimento di sezioni regionali o interregionali dell'AIDII.

### **Straordinaria:**

L'assemblea generale straordinaria dei soci può essere convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero da almeno un quarto dei soci in regola con le quote associative, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo con indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La convocazione viene inviata a tutti i soci aventi diritto, vale a dire in regola con le quote associative, con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione in formato cartaceo e/o elettronico, indicante luogo, data, orario, ordine del giorno. L'Assemblea elegge, prima dell'inizio dei propri lavori, un Presidente e un Segretario responsabile della stesura dei relativi verbali. È compito del presidente verificare l'ammissibilità dei presenti al voto e la rituale costituzione dell'assemblea.

L'assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente il 30% degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida purché sia presente almeno il 10% degli aventi diritto. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza dei presenti.

E' compito della assemblea generale straordinaria decidere lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i compensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12. La consultazione degli Associati, in quest'ultimo caso, può essere effettuata anche tramite utilizzo di piattaforma elettronica.

## **Art. 4 - DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

La qualifica di socio si perde:

- per rinuncia, che deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno antecedente il rinnovo;
- per espulsione da parte del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei probiviri;
- per decadimento, ratificato dal Consiglio Direttivo, per morosità.

## **Art. 5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Consistono in: ammonizione, sospensione, espulsione.

I provvedimenti sono comminati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Avverso il provvedimento disciplinare il socio può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi al Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri curerà l'istruzione del ricorso per l'Assemblea; il Consiglio Direttivo è tenuto a inserire la discussione del ricorso nell'O.d.G. della prima Assemblea convocata. La presentazione del ricorso non è sospensiva della sanzione. Il socio espulso non può essere riammesso salvo espressa deroga votata dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, in idonea sede sul territorio nazionale.

*Le assemblee dei soci potranno tenersi anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.*

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine previsto dall'art. 20. L'Assemblea è altresì indetta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero sia richiesta da almeno un quarto dei soci in regola con le quote associative, mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo con indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere tenuta in prima ed occorrendo in seconda convocazione, con preventiva comunicazione trasmessa sia a tutti i soci in regola con le quote associative, sia a tutti gli organi sociali. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno 15 giorni liberi, utilizzando qualsiasi strumento atto a certificarne la ricezione da parte dei destinatari e deve contenere data ed ora, eventualmente quella della seconda convocazione, la modalità di svolgimento dell'assemblea, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

*Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel registro degli associati da almeno 1 anno e in regola con le quote sociali. Ciascun associato ha un voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati tramite delega scritta.*

L'Assemblea elegge, prima dell'inizio dei propri lavori, un Presidente e un Segretario responsabile della stesura dei relativi verbali. Se l'assemblea prevede nel proprio ordine del giorno la modifica dello statuto o lo scioglimento anticipato, il Segretario deve essere un notaio. È compito del Presidente verificare l'ammissibilità dei presenti al voto e la rituale costituzione dell'Assemblea.

Le assemblee si suddividono in:

### **Ordinaria:**

I soci deliberano in Assemblea generale ordinaria per:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali secondo le modalità previste al successivo art. 16;
- la nomina e revoca, se ne ricorrono le condizioni, dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti secondo le modalità previste al successivo art. 13;
- l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- l'approvazione del rendiconto sull'attività svolta;
- decidere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- decidere sui ricorsi per provvedimenti di cui all'art. 5 dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza;
- ratificare le delibere del Consiglio Direttivo relative all'istituzione o scioglimento di sezioni regionali o interregionali dell'AIDII ETS

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, *che deve aver luogo entro 30 giorni della prima*, è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Straordinaria:**

È compito della Assemblea generale straordinaria deliberare su

- le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- *la trasformazione, la fusione e la scissione;*
- lo scioglimento dell'Associazione e deliberazioni conseguenti

L'assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente il 30% degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida purché sia presente almeno il 5% degli aventi diritto. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti.

### **Art. 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo. In tale caso le proposte vengono sottoposte a votazione per posta con lettera inviata ad uno studio notarile o mediante votazione elettronica con l'approvazione di almeno la metà più uno delle risposte valide pervenute dagli aventi diritto al voto.

La proposta di modifica dello statuto viene inviata, a cura del Presidente, a tutti i soci in regola con le quote associative, con un preavviso di almeno 15 giorni consecutivi dalla data prevista per lo spoglio delle risposte mediante comunicazione cartacea o elettronica indicante in ogni caso:

- le modifiche che si intende apportare allo statuto;
- data entro la quale dovrà essere espresso il voto.

### **Art. 12 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con assemblea generale straordinaria o può essere proposto dal Consiglio Direttivo. In questo secondo caso viene deliberato mediante votazione per posta con lettera inviata ad uno studio notarile oppure tramite piattaforma elettronica e lo scioglimento deve essere approvato da almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La proposta di scioglimento viene inviata, a cura del Presidente a tutti i soci in regola con le quote associative con un preavviso di almeno 15 giorni consecutivi dalla data prevista per lo spoglio delle risposte mediante comunicazione cartacea o elettronica indicante:

- nominativo di uno o più liquidatori proposti con i relativi compensi e modalità di nomina per i liquidatori;
- data entro la quale le risposte dovranno pervenire.

In caso di residui attivi al termine delle operazioni di liquidazione, essi saranno devoluti ad organizzazioni non aventi scopo di lucro con oggetto analogo o affine con la associazione nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 13 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'AIDII:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

### **Art. 7 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le proposte di modifica dello statuto sono preventivamente esaminate ed assunte dal Consiglio Direttivo, *con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, per essere poi sottoposte dall'Assemblea dei soci. A tal fine sono trasmesse, a scopo informativo e a cura del Presidente, a tutti i soci in regola con le quote associative, con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data prevista per l'Assemblea straordinaria.* La comunicazione deve essere fatta con ogni mezzo idoneo ad attestarne la ricezione e deve indicare in ogni caso:

- le modifiche che si intendono apportare allo statuto e le relative motivazioni;
- *la data di convocazione dell'Assemblea straordinaria. Questa comunicazione vale anche come avviso di convocazione.*

### **Art. 8 - SCIOGLIMENTO**

*L'associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. È compito del Consiglio Direttivo verificare i presupposti dello scioglimento e invitare l'Assemblea a prenderne atto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.*

La proposta di scioglimento viene inviata, a cura del Presidente, a tutti i soci in regola con le quote associative con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data prevista per la relativa Assemblea straordinaria. *La comunicazione deve essere fatta con ogni mezzo idoneo ad attestarne la ricezione e deve indicare in ogni caso:*

- *i motivi dello scioglimento anticipato;*
- il nominativo di uno o più liquidatori proposti con i relativi compensi e modalità di nomina per i liquidatori;
- *gli enti a cui devolvere gli eventuali residui attivi*

In caso di residui attivi al termine delle operazioni di liquidazione, questi saranno devoluti ad organizzazioni non aventi scopo di lucro con oggetto analogo o affine con la associazione nel rispetto della normativa vigente, *previo parere dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del terzo settore previsto all'art. 45 comma 1 D.Lgs.117/2017.*

### **Art. 9 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'AIDII:

- il Consiglio Direttivo;
- *l'Organo di Controllo;*
- l'Organo di Revisione;
- il Collegio dei Proviviri.



## Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci Ordinari e Ordinari Junior in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti, oltre ad un membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il consigliere dimissionario o impossibilitato per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, può essere sostituito con il candidato che raccoglie il maggior numero di preferenze tra tutti i candidati non eletti nella precedente votazione.

Il membro di diritto è il Presidente uscente che assume la carica di past-President per il triennio successivo.

Tra i dodici membri eletti il Consiglio stesso elegge:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario - Tesoriere, ovvero, se del caso, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'AIDII: disciplina e coordina le attività dell'Associazione, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, il rendiconto dell'attività svolta e gli indirizzi programmatici di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo designa il comitato delle Nomine.

Per il miglior perseguimento degli scopi associativi, il Consiglio può istituire, con propria delibera, sezioni regionali e interregionali dell'AIDII, approvandone contestualmente il relativo regolamento. Tali delibere sono soggette ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può non approvare le domande di associazione e riservarsi di chiedere ulteriori evidenze documentali a supporto. Delibera, udito il parere del Collegio dei Probiviri, le sanzioni disciplinari. Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali. Svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto e da eventuali deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a Milano o in altra sede nazionale.

Il Consiglio è validamente costituito in presenza della maggioranza semplice dei consiglieri in carica. Esso è presieduto dal Presidente dell'AIDII e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le elezioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere o del Segretario e del Tesoriere avvengono singolarmente, nell'ordine rispettivo, a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

## Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA DURATA COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

### Nomina e durata

*Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci che esprimono le loro scelte nei modi e termini previsti all'art. 16.* Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti, oltre ad un membro di diritto. Il membro di diritto è il Presidente uscente che assume la nomina di past-President per il triennio successivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e cessa con l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno di carica. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

Il consigliere dimissionario o impossibilitato per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, può essere sostituito con il candidato che raccoglie il maggior numero di preferenze tra tutti i candidati non eletti nella precedente votazione. *Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.*

*Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.*

*I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.*

*Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

*La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso, a pie' di lista delle spese vive sostenute per l'esecuzione dell'incarico.*

Tra i dodici membri eletti il Consiglio stesso elegge:

- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario - Tesoriere, ovvero, se del caso, il Segretario ed il Tesoriere.

### Funzioni e competenze

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'AIDII ETS: disciplina e coordina le attività dell'Associazione, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, il rendiconto dell'attività svolta e gli indirizzi programmatici di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo designa il comitato delle Nomine.

Per il miglior perseguimento degli scopi associativi, il Consiglio può istituire, con propria delibera, sezioni regionali e interregionali dell'AIDII ETS, approvandone contestualmente il relativo regolamento. Tali delibere sono soggette a ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

*Il Consiglio Direttivo può approvare con le medesime modalità, modifiche al regolamento delle sezioni regionali e interregionali quando ritenuto opportuno.*

Il Consiglio Direttivo approva le domande di associazione e può riservarsi di chiedere ulteriori evidenze documentali a supporto. Delibera, udito il parere del Collegio dei Probiviri, le sanzioni disciplinari. Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali. Svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e da eventuali deliberazioni dell'Assemblea.

*Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli consiglieri particolari poteri che debbono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.*

### Convocazioni e funzionamento

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a Milano o in altra sede nazionale o in video conferenza ogni qual volta lo ritenga opportuno o se ne è fatta richiesta motivata da almeno 5 consiglieri.

*L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad*

*attestare il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dell'Organo di controllo e/o revisione.*

*In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestare il ricevimento.*

*Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo.*

*Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.*

*Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio.*

*Alle riunioni possono partecipare i componenti dell'organo di controllo e dei revisori.*

Il Consiglio è validamente costituito in presenza della maggioranza semplice dei consiglieri in carica. Esso è presieduto dal Presidente dell'*AIDII ETS* e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le elezioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere o del Segretario e del Tesoriere avvengono singolarmente, nell'ordine rispettivo, a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 15 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di delega, compresa la possibilità di intrattenere rapporti bancari anche su basi affidate con firma disgiunta dal Segretario Tesoriere, al quale questi ultimi poteri sono anche conferiti.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

#### **Art. 16 - PAST-PRESIDENT**

Il past-President ha il compito di rappresentare la continuità gestionale con il Direttivo precedente ed è responsabile del coordinamento delle attività di promozione della certificazione degli Igienisti Industriali.

Il past-President non è eleggibile nel Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello del suo mandato.

#### **Art. 17 - REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno il compito di verificare le regolarità del bilancio consuntivo e del rendiconto sull'attività svolta secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Possono essere eletti revisori dei conti anche i soci onorari.

#### **Art. 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

*La rappresentanza spetta anche a ciascun componente del Consiglio Direttivo, nei limiti delle attribuzioni delegate.*

#### **Art. 12 - PAST-PRESIDENT**

Il past-President ha il compito di rappresentare la continuità gestionale con il Direttivo precedente ed è responsabile del coordinamento delle attività di promozione della certificazione degli Igienisti Industriali.

Il past-President non è eleggibile nel Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello del suo mandato.

#### **Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI**

*L'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo qualora ricorrano le condizioni previste nell'art.30 del D.Lgs. n. 117/2017. Al momento della nomina deve essere fissato il compenso per l'intera durata del mandato.*

*Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. L'organo di controllo può essere monocratico o essere formato da una società di revisione. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 Codice Civile.*

*L'organo di controllo svolge le funzioni ed i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.*

*Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, diviene obbligatoria la revisione legale dei conti con nomina monocratica o collegiale di tre membri effettivi e due supplenti. Con la nomina deve essere fissato anche il compenso per l'intero periodo di nomina. La revisione legale può essere assegnata anche all'organo di controllo ove sia costituito tutto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.*

*Gli organi di controllo e revisione legale durano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e rimangono comunque in carica sino all'accettazione dell'incarico dei nuovi nominati.*

## **Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. I Probiviri hanno il compito di dare parere al Consiglio Direttivo in merito alle sanzioni disciplinari di cui all'art.9, di risolvere le controversie che dovessero intervenire tra organi statutari e soci ovvero quelle dei soci fra loro ed in tutti i casi in cui il Consiglio lo ritenga necessario. Altresì deliberano, in caso di scioglimento della Associazione, sulla destinazione dei residui attivi risultanti dalla liquidazione. Possono essere eletti probiviri anche i soci onorari.

## **Art. 19 - COMITATO DELLE NOMINE**

Il Comitato delle Nomine viene designato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno tre membri.

Il past-President è membro di diritto e assume la presidenza del comitato. Gli altri membri vengono designati dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari o onorari che vantino una anzianità di iscrizione all'AIDII di almeno 6 anni e non facciano parte del Consiglio Direttivo eletto in carica; essi non possono figurare nella lista dei candidati.

Il Comitato viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ha la funzione di promuovere e raccogliere le candidature alle cariche sociali, di verificarne l'idoneità e di comunicarle al Consiglio Direttivo almeno un due mesi prima delle elezioni.

Un Socio Ordinario o Ordinario Junior, in regola con il pagamento delle quote, può candidarsi per le cariche sociali, presentando domanda al Comitato delle Nomine supportata dalle firme di almeno 25 Soci.

Il Comitato delle Nomine sorveglia la regolarità delle procedure e procede alla proclamazione degli eletti. Il Presidente del Comitato, o in caso di impossibilità, uno dei membri delegato dal Presidente, presenza alla verifica dei voti espressi.

## **Art. 20 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo vengono effettuate per posta, con lettera indirizzata ad uno studio notarile, o tramite sistemi di votazione elettronica; a questo scopo la Segreteria comunica le modalità di voto agli aventi diritto, indicando la data ultima di ricevimento del voto, perché possa essere ritenuto valido.

Per lo svolgimento delle elezioni alle cariche sociali, la segreteria dell'AIDII predisporrà, su indicazione del Comitato delle Nomine, una scheda elettorale con le liste dei candidati, comprendenti almeno 18 candidati al Consiglio Direttivo, almeno 5 candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 5 candidati al Collegio dei Probiviri.

Possono essere espresse dal socio elettore un massimo di 8 preferenze per il Consiglio Direttivo e di 1 preferenza per i Revisori dei conti e 1 per i Probiviri.

Possono essere votati i soli candidati inclusi nella lista proposta dal Comitato delle Nomine.

## **Art. 21 - COMITATI E GRUPPI DI LAVORO**

In relazione a particolari esigenze organizzative, programmatiche o scientifiche, il Consiglio Direttivo può provvedere alla costituzione di Comitati e Gruppi di Lavoro, con impegno a termine, dei quali approva contestualmente scopi, composizione e regolamento operativo.

## **Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un triennio con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

*Il Collegio dei probiviri dura in carica, in ogni caso, sino a quando viene sostituito.*

I Probiviri hanno il compito di dare parere al Consiglio Direttivo in merito alle sanzioni disciplinari di cui all'art.9, di risolvere le controversie che dovessero intervenire tra organi statutari e soci ovvero quelle dei soci fra loro ed in tutti i casi in cui il Consiglio lo ritenga necessario. Altresì *esprimono parere motivato*, in caso di scioglimento della Associazione, sulla destinazione dei residui attivi risultanti dalla liquidazione.

## **Art. 15 - COMITATO DELLE NOMINE**

*Il Comitato delle Nomine viene designato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno tre membri.*

*Il Comitato delle nomine decade con il Consiglio direttivo che l'ha nominato e dura in carica sino a quando non è sostituito.*

Il past-President è membro di diritto e assume la presidenza del comitato. Gli altri membri vengono designati dal Consiglio Direttivo fra i soci che vantino una anzianità di iscrizione all'AIDII ETS di almeno 6 anni e non facciano parte del Consiglio Direttivo eletto in carica; essi non possono figurare nella lista dei candidati.

Il Comitato viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ha la funzione di promuovere e raccogliere le candidature alle cariche sociali, di verificarne l'idoneità e di comunicarle al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima delle elezioni.

Un Socio in regola con il pagamento delle quote, può candidarsi per le cariche sociali, presentando domanda al Comitato delle Nomine supportata dalle firme di almeno 25 Soci.

Il Comitato delle Nomine sorveglia la regolarità delle procedure e *procede alla* proclamazione degli eletti. Il Presidente del Comitato, o in caso di impossibilità, uno dei membri delegato dal Presidente, presenza alla verifica dei voti espressi.

## **Art. 16 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

*Le scelte per le cariche sociali spettano all'Assemblea dei soci che si esprime per corrispondenza.*

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo vengono effettuate per posta, con lettera indirizzata ad uno studio notarile, o tramite sistemi di votazione elettronica; a questo scopo la Segreteria comunica le modalità di voto agli aventi diritto, indicando la data ultima di ricevimento del voto, perché possa essere ritenuto valido.

Per lo svolgimento delle elezioni alle cariche sociali, la segreteria di AIDII ETS predisporrà, su indicazione del Comitato delle Nomine, una scheda elettorale con le liste dei candidati, comprendenti almeno 18 candidati al Consiglio Direttivo e almeno 5 candidati al Collegio dei Probiviri.

Possono essere espresse dal socio elettore un massimo di 8 preferenze per il Consiglio Direttivo e 1 preferenza per i Probiviri.

Possono essere votati i soli candidati inclusi nella lista proposta dal Comitato delle Nomine.

*In sede di svolgimento dell'Assemblea dei soci che ha per ordine del giorno anche la nomina del Consiglio Direttivo, al momento della discussione dell'argomento il Presidente darà lettura dello spoglio procedendo alla proposta di nomina degli eletti che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Comitato delle Nomine. La mancata ratifica deve essere adeguatamente motivata, comporta il non perfezionamento della nomina e la remissione della procedura al Comitato dei Probiviri.*

## **Art. 17 - COMITATI E GRUPPI DI LAVORO**

In relazione a particolari esigenze organizzative, programmatiche o scientifiche, il Consiglio Direttivo può provvedere alla costituzione di Comitati e Gruppi di Lavoro, con impegno a termine, dei quali approva contestualmente scopi, composizione e regolamento operativo.



#### Art. 22 - REFERENDUM CONSULTIVO

In relazione a proprie esigenze operative, il Consiglio Direttivo può richiedere, a mezzo posta o in modalità telematica, il parere dei Soci in merito a particolari problemi di natura organizzativa o scientifica.

#### Art. 23 - PATRIMONIO, FINANZE, RENDICONTO ANNUALE

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote, dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili, immobili, materiali e immateriali che comunque vengano in possesso dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate finanziarie dell'AIDII sono quindi costituite dalle quote associative versate dai Soci, dai contributi ad essa devoluti a qualsiasi titolo compatibile con le finalità dell'Associazione e da eventuali utili derivanti da società previste all'Art. 2.

Annualmente e nei termini previsti dall'articolo 10, i soci dovranno approvare un rendiconto annuale. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto non si prevedano utili, non avendo l'associazione scopo di lucro, eventuale emergenza attiva non potrà essere ripartita e sarà imputata a patrimonio e destinata secondo l'oggetto sociale.

#### Art. 24 - REGOLAMENTO

Il regolamento di AIDII stabilisce le norme attuative dello Statuto. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti

#### Art. 18 - REGOLAMENTO

Il regolamento di AIDII stabilisce le norme attuative dello Statuto. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 19 - REFERENDUM CONSULTIVO

In relazione a proprie esigenze operative, il Consiglio Direttivo può richiedere, a mezzo posta o in modalità telematica, il parere dei Soci in merito a particolari problemi di natura organizzativa o scientifica.

#### Art. 20 - PATRIMONIO, FINANZE, MEZZI DI FUNZIONAMENTO RENDICONTO ANNUALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- fondo di dotazione pari ad euro 30.000
- beni mobili, immobili, materiali e immateriali che comunque vengano in possesso dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Costituiscono, in ogni caso, mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) *le rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;*
- b) *gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;*
- c) *le altre elargizioni, anche sotto forma di quote associative, contributi provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;*
- d) *proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art.5 e dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;*
- e) *le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;*
- f) *i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;*
- g) *ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.*

*L'esercizio finanziario dell'associazione ha durata annuale ed inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31(trentuno) dicembre.*

*Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività dell'associazione. Entro il 30 (trenta) aprile o comunque nei tempi previsti dalla normativa fiscale, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.*

*Si applicano, ricorrendone le condizioni i commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n.117/2017.*

*È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*

*I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione.*

#### Art. 21 - DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

*Se vi è fondato sospetto che i **Consiglieri**, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti **gravi irregolarità** nella gestione che possano arrecare **danno alla associazione**, associati, che rappresentino almeno **un decimo del totale**, possono denunciare i fatti **al Tribunale** con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. **2409 c.c.***

***Ogni associato può denunciare** i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno **un ventesimo** degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo **2408**, secondo comma del codice civile.*

#### Art. 22 - DIPENDENTI

*L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere **lavoratori dipendenti** o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.*

*In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un **trattamento economico e normativo** non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto*

*legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).*

#### **Art. 23 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1. L'Associazione potrà avvalersi, *nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.*

2. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c.4, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

#### **Art. 24 - ASSICURAZIONE**

1. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 25 - NORMA DI RINVIO**

*Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché e le altre norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.*